

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli art. 23, 24, 25 e 29 del IV Capo dello Statuto comunale, disciplina la partecipazione popolare all'attività istituzionale del Comune.

2. Rimane esclusa dal presente regolamento la disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione sono:

- i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni d'età al momento dell'esercizio del diritto;
- i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe;
- le persone non residenti che hanno domicilio nel Comune o che esercitano nel Comune la propria attività di lavoro o di studio.

TITOLO II

ISTANZE PARTECIPATIVE, PETIZIONI

CAPO I – ISTANZE PARTECIPATIVE

Art. 3 - Finalità

1. Le istanze partecipative sono volte a sottoporre all'Amministrazione comunale proposte e suggerimenti, nonché fornire segnalazioni per la migliore tutela di interessi collettivi e diffusi su specifiche materie di competenza del Comune di San Stino di Livenza. Qualora siano dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato assumono la denominazione di "proposte", mentre negli altri casi sono denominate "istanze".

2. Le istanze partecipative devono riguardare atti specifici o concreti comportamenti dell'Amministrazione Comunale o di Enti, Società Organi dipendenti dal Comune o comunque titolari di un rapporto convenzionale con esso per l'esercizio dei servizi pubblici.

Art. 4 - Modalità di presentazione

1. Le istanze partecipative vanno indirizzate al Sindaco e della loro presentazione deve essere data menzione, a cura del segretario generale, in un apposito registro istituito presso la segreteria comunale.

2. Le istanze partecipative devono essere presentate da uno o più cittadini titolari dei diritti di partecipazione.

3. Le istanze partecipative devono essere redatte per iscritto e contenere tutti gli elementi utili per indicare con chiarezza l'oggetto della domanda. Alle istanze partecipative possono altresì essere allegati tutti i documenti ed ogni altro materiale che sia ritenuto utile per consentire una migliore valutazione della richiesta.

4. Sono sottoscritte corredate da fotocopia del documento d'identità, dall'interessato o dagli interessati e presentate all'Ufficio Protocollo, ovvero trasmesse per posta o via fax o posta elettronica certificata.

Art. 5 - Esito e comunicazioni

1. Il Sindaco provvede sulle istanze partecipative, garantendo risposta scritta fatta salva l'eventuale convocazione degli interessati, entro 30 giorni dalla data di protocollo.

2. In relazione all'oggetto trattato, il Sindaco può altresì disporre specifiche modalità di trattazione e pubblicità dei temi proposti nelle istanze partecipative.

3. Qualora dalle istanze partecipative derivi l'avvio di uno specifico procedimento amministrativo, trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia, salvo l'onere di comunicazione stabilito al primo comma.

CAPO II - PETIZIONI

Art. 6 - Finalità

1. Le petizioni, da indirizzarsi al Sindaco, sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari di competenza del Comune di San Stino di Livenza. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.

2. Le petizioni non potranno avere ad oggetto questioni o argomenti potenzialmente lesivi del diritto all'immagine dell'Ente o correlati a fatti o soggetti cui sia riconducibile l'imputazione di reati o di comportamenti contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 7 - Numero minimo di firme e promotori

1. Le petizioni devono essere sottoscritte da un numero minimo di 30 cittadini titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione di cui al precedente art. 2.

2. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione; in mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

Art. 8 - Raccolta delle firme

1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.

2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. Nell'ipotesi di cui all'art. 2, sub 1, ultimo alinea, dovrà inoltre essere indicata la fattispecie legittimante (domicilio, lavoro o studio).

3. Le firme sono apposte su fogli, in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

Art. 9 - Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità

1. La petizione può essere consegnata, a cura dei promotori, all'Ufficio Protocollo, ovvero trasmessa a mezzo del servizio postale o tramite PEC. Alla petizione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità di almeno uno dei soggetti promotori, unitamente all'autocertificazione dichiarante l'avvenuta apposizione delle firme dei sottoscrittori in sua presenza.

Art. 10 - Trattazione della petizione

1. L'Ufficio Protocollo trasmette la petizione al Sindaco, che, in relazione alla competenza per materia, ne cura l'invio al Funzionario Responsabile.

2. Entro 30 giorni dalla ricezione, il Funzionario Responsabile effettua l'esame di ammissibilità della petizione, accertando il numero delle sottoscrizioni e la riferibilità della petizione alle attribuzioni del Comune, e la trasmette all'organo comunale cui compete la decisione finale sulla questione proposta. Qualora si tratti di atto di competenza del Funzionario stesso, questi la trattiene per dare seguito alla fase istruttoria e a quella decisoria.

3. Degli adempimenti di cui al comma precedente il Funzionario Responsabile dà comunicazione ai promotori, invitandoli, qualora necessario ai fini istruttori, a fornire chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso, il termine di cui al comma precedente viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della ricezione degli elementi richiesti, che possono essere acquisiti anche tramite l'audizione dei promotori.

Art. 11 - Decisione

1. Entro sessanta giorni dalla verifica di cui al comma 2 dell'articolo precedente l'organo comunale competente assume motivata decisione.

2. Qualora per la decisione si renda necessaria l'acquisizione di pareri di altri enti, il termine viene sospeso.

Art. 12 - Comunicazione

1. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del Sindaco.

TITOLO III REFERENDUM

Art. 13 - Referendum consultivo, modificativo, propositivo ed abrogativo

1. Su iniziativa del Consiglio Comunale o del 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono essere indetti referendum consultivi per verificare il parere favorevole o contrario in merito a regolamenti, risoluzioni, decisioni, atti e deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, referendum abrogativi o modificativi riguardanti gli atti degli organi collegiali comunali o referendum

propositivi, intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali o puntuali.

2. Non è ammesso referendum inerente le seguenti materie:

- a. elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b. personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - c. statuto e regolamento del consiglio;
 - d. tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - e. tributi, tariffe e corrispettivi;
 - f. atti di pianificazione urbanistica generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - g. su attività vincolate dalla legge;
 - h. ove si configurino situazioni potenzialmente fonte di danni economici o materiali a carico del Comune.
3. In materia di opere pubbliche il referendum è ammesso esclusivamente fino alla fase progettuale preliminare.

Art. 14 - Ammissione al voto

1. Sono ammessi al voto per il referendum consultivo:

- a) i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto al momento dell'indizione del referendum il 16° anno di età;
 - b) i cittadini stranieri che al momento dell'indizione del referendum siano residenti da almeno un anno e che abbiano compiuto il 16° anno di età.
2. Sono ammessi al voto per referendum modificativo, propositivo o abrogativo i cittadini residenti nel Comune che siano iscritti nelle liste elettorali.

Art. 15 - Ammissibilità del referendum

1. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione violi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.

2. La promozione della proposta di referendum popolare deve essere effettuata da un comitato di cittadini formalmente costituito, che acquisisce il diritto a rappresentarla in tutte le fasi del procedimento. In mancanza del suddetto comitato promotore sono considerati "comitato promotore" i primi cinque firmatari della richiesta referendaria, i quali dovranno comunicare il referente per le comunicazioni da parte dell'Ente.

3. La richiesta deve contenere in modo chiaro e intelligibile l'oggetto e la formulazione del quesito da sottoporre agli elettori.

4. Precedentemente alla raccolta delle firme il testo del quesito referendario è soggetto a giudizio di ammissibilità e di corrispondenza ai limiti fissati dai precedenti articoli.

5. Per la valutazione dell'ammissibilità del quesito referendario è istituita un'apposita Commissione costituita dal segretario comunale, che ne assume le funzioni di presidente, e da due persone esterne al Comune. La nomina dei membri compete al Consiglio comunale in prima votazione con maggioranza dei quattro quinti e successivamente con maggioranza assoluta. La proposta è presentata dal Presidente del Consiglio comunale dopo opportuna istruttoria da parte della commissione consiliare competente.

6. I membri esterni della Commissione devono essere dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali. Nel rispetto del principio di pari opportunità, dovrà essere garantita la presenza di membri appartenenti ad entrambi i sessi.

7. Il parere della Commissione deve essere reso entro 60 giorni dalla ricezione della regolare richiesta di referendum al protocollo comunale.

8. In caso di parere negativo della Commissione il Sindaco ne prende atto con decreto e comunica il diniego ai proponenti.

9. La raccolta e consegna delle firme dovrà avvenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione dell'ammissibilità del referendum da parte dei promotori.

10. Il Sindaco indice con decreto il referendum entro 30 giorni dalla data di regolare consegna dei moduli contenenti le firme.

11. Nel corso dell'anno, di norma, non può essere indetta più di una giornata di votazione.

12. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o della Città Metropolitana.

13. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non possono essere indetti referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

Art. 16 - Numero dei seggi elettorali

1. Fermo il disposto di cui al precedente art. 15, comma 9, nel caso in cui il referendum si tenga in una giornata coincidente con altre operazioni elettorali o referendarie, i seggi costituiti per tali consultazioni saranno altresì utilizzati per il referendum comunale.

2. Negli altri casi il referendum comunale si terrà utilizzando i seguenti seggi, da individuare puntualmente con deliberazione di Giunta Comunale:

- n. 3 seggi nel Capoluogo, di cui uno nella località Bivio Triestina;
- n. 2 seggi nella frazione di La Salute di Livenza;
- n. 1 seggio nella frazione di Corbolone;
- n. 1 seggio nella frazione di Biverone.

Art. 17 - Validità del referendum. Esiti

1. Il referendum consultivo non necessita per la validità di nessun quorum.

2. Il referendum modificativo, propositivo o abrogativo è valido se ha partecipato al voto un terzo degli aventi diritto.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum consultivo, l'organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti motivate decisioni di attuazione o meno del risultato referendario.

4. Nel caso di atto di competenza consiliare, qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al risultato referendario, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione votata dalla maggioranza dei Consiglieri comunali.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum modificativo, propositivo o abrogativo, l'organo competente del Comune può prenderne atto ed assumere le conseguenti decisioni consistenti nell'approvazione, modifica o abrogazione.

6. In caso di silenzio o di conferma, decorsi sessanta giorni dall'esito positivo del referendum abrogativo, l'atto decade automaticamente.

Art. 18 – Referendum su iniziativa del Consiglio Comunale

1. Il referendum consultivo può essere indetto a seguito dell'iniziativa assunta dal Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, che la formalizza con apposita deliberazione che indica espressamente il quesito da sottoporre agli elettori e fissa la giornata di votazione.

2. Al referendum di iniziativa consiliare si applicano le disposizioni di cui all' art. 13, commi 2 e 3, all' art. 14, all'art. 15, commi 1, 11, 12 e 13 e agli artt. 16, 17 e 19 del presente regolamento.

Art. 19 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto per la formazione dei seggi elettorali ed ai fini della disciplina delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché di ogni altra fattispecie riguardante la consultazione referendaria, si osservano le disposizioni dello Statuto comunale e, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo svolgimento del referendum nazionali.